

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6494 del 04/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014, Prot. Prov.le 116944 intestata a DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì, Via Fleming n. 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6716 del 04/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014, Prot. Prov.le 116944 intestata a DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì, Via Fleming n. 2.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014, Prot. Prov.le 116944 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Comune di Bagnacavallo (RA), Via Caduti del Lavoro n.2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 58459 del 24/07/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Fleming n.2.”* rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 1350 del 09/01/2015;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura.

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata ad Arpae in data 12/07/2017, acquisita al PGFC/2017/10670, da **DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI** nella persona del Sig. Schiavetti Paolo Emilio, in qualità di Direttore di Stabilimento, inerente la matrice emissioni in atmosfera;

Dato atto che con nota del 08/08/2017 PGFC/2017/12066 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale richiesta integrazioni, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto che in data 27/09/2017 ed in data 23/10/2017 la Ditta ha presentato la documentazione richiesta, acquisita ai PGFC/2017/14208 e 15496;

Atteso che in data 01/12/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie come segue:

“(…) Tenuto conto che la comunicazione di modifica di cui sopra riguarda la sostituzione dei forni di cottura di cui alle emissioni E9 “Forno linea 1 (380 kW a metano)” ed E10 “Evacuatori vapori cottura – Linea 2”, e la dismissione delle caldaie di cui ai punti di emissione E12 “Caldaia 3 – Olio diatermico – Linea 3”, E13 “Caldaia 2 – Olio diatermico – Linea 2” ed E14 “Caldaia 1 – Olio diatermico – Linea 2, indicate al Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/06 e smi)” all'AUA sopracitata; (...)

Valutato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi; (...)

Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3929 del 30/12/14 prot. 116944, e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015 prot. n. 1350; (...);*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014 Prot. Prov.le 116944 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Comune di Bagnacavallo (RA), Via Caduti del Lavoro n.2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 58459 del 24/07/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Fleming n.2.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 1350 del 09/01/2015, come segue:

- **L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014, Prot. Prov.le 116944** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – DECO INDUSTRIE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, con sede legale in Comune di Bagnacavallo (RA), Via Caduti del Lavoro n.2 - Protocollo istanza del Comune di Forlì n. 58459 del 24/07/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sito nel Comune di Forlì (FC), Via Fleming n.2.” rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con Atto Prot. Com.le 1350 del 09/01/2015, **come segue:**

- **L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 3929 del 30/12/2014, Prot. Prov.le 116944.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-

Cesena n. 3929 del 30/12/2014, Prot. Prov.le 116944 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3929 del 30/12/14 prot. 116944, e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015 prot. n. 1350.

Con PEC del 12/07/2017, acquisita al protocollo PGFC/2017/10670, la Ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale inerente la sostituzione dei forni di cottura di cui alle emissioni E9 “Forno linea 1 (380 kW a metano)” ed E10 “Evacuatori vapori cottura – Linea 2” e la dismissione delle caldaie ad olio diatermico di cui ai punti di emissione E12 “Caldaia 3 – Olio diatermico – Linea 3”, E13 “Caldaia 2 – Olio diatermico – Linea 2” ed E14 “Caldaia 1 – Olio diatermico – Linea 2, indicati al Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A all'AUA sopracitata.

Rilevato che trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., si ravvisa la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito indicato:

- a seguito della dismissione della Linea 1 e del relativo forno da 380 kW, all'emissione E9 verrà collegato il nuovo forno da 500 kW a metano della Linea 3, mentre la linea 2 verrà dotata di due nuovi forni da 500 kW ciascuno a metano collegati all'emissione E10.

I nuovi bruciatori dei forni di cottura a raggi infrarossi di cui alle emissioni E9 ed E10 non danno origine ad emissioni convogliate singolarmente, ma gli effluenti derivanti dalla combustione del metano vengono espulsi unitamente agli effluenti (vapore acqueo) prodotti dalla cottura delle piadine. Le sole emissioni prodotte da tali bruciatori non sarebbero sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che come già detto sopra le emissioni derivanti dai bruciatori sono espulse unitamente alle emissioni di sostanze odorogene derivanti dalla cottura delle piadine, le stesse divengono pertanto oggetto di autorizzazione e dovranno essere inserite al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”. Tali attività sono comprese al punto 4.1.21 “*Cottura di prodotti di origine animali e vegetali*” dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.8 “*Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g*” punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite da rispettare. Il sopracitato punto del CRIAER alla lettera b) prevede altresì che “*I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorogene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione*”. In considerazione anche del fatto che non risultano segnalazioni di esalazioni maleodoranti derivanti dall'attività in essere, si valuta che tali nuovi impianti di cottura, che vanno a sostituire altri esistenti, possano essere autorizzati senza l'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorogene, fatto salvo l'obbligo di installare l'impianto di abbattimento delle sostanze odorogene indicato dai criteri CRIAER in caso vengano accertate situazioni di criticità derivanti dai gas odorosi dell'attività di cottura.

- eliminazione delle emissioni E12 “Caldaia 3 – Olio diatermico – Linea 3”, E13 “Caldaia 2 – Olio diatermico – Linea 2” ed E14 “Caldaia 1 – Olio diatermico – Linea 2” dal punto 3. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione”.
- a seguito delle modifiche di cui sopra, i silos di cui alle emissioni E17, E18, ed E19, precedentemente dedicati ad una linea specifica (Silos 1 - E17 alla linea 3 - 3 bis, Silos 2 - E18 alla linea 1 e Silos 3 - E19 alla linea 2) saranno nel nuovo assetto, con l’eliminazione della linea 1, tutti e tre a servizio di ciascuna linea produttiva (linea 2 e linea 3 - 3bis), pertanto tali punti vengono ridenominati togliendo i riferimenti alle singole linee.

Per le emissioni non oggetto delle modifiche sopra evidenziate si confermano le valutazioni e le prescrizioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3929 del 30/12/14 prot. 116944, e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015 prot. n. 1350.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativamente alle emissioni sopracitate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della autorizzazione n. 124 del 30/03/2011 prot. n. 34548/11, integrata dalla documentazione allegata all'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3929 del 30/12/14 prot. 116944, e rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 09/01/2015 prot. n. 1350, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 12/07/2017 PGFC/2017/10670, e successive integrazioni.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. E1 – SERBATOIO ALCOOL

EMISSIONE N. E2, E3, E4, E5 – EVACUATORI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

EMISSIONE N. E6 – SALA FUMATORI

EMISSIONE N. E8 – EVACUATORI ARIA AMBIENTE DI LAVORO

EMISSIONE N. E22 – ASPIRAZIONE CO₂

derivanti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

2. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE N. E16 – CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI (29 kW a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E7 – CALDAIA PER PRODUZIONE ACQUA CALDA AD USO

INDUSTRIALE (126,5 kW a metano)

EMISSIONE N. E11 – FORNO A SPIRALE (LINEA 3 BIS) (390 kW a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni

devono comunque rispettare i seguenti valori di emissione stabiliti al punto 17 delle “prescrizioni tecniche” di cui all’allegato 3A della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., senza obbligo di autocontrollo da parte dell’azienda:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione prodotti alimentari da forno (pani e sostitutivi) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E9 – LINEA 3 - FORNO 3 (500 kW a metano) E VAPORI DI COTTURA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

EMISSIONE N. E10 – LINEA 2 – FORNO 1 E FORNO 2 (500 kW ciascuno a metano) E VAPORI DI COTTURA

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	24	h/g

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

EMISSIONE N. E15 – EVACUATORE – CAMERA BIANCA

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	24	h/g

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

EMISSIONE N. E17 – SILOS 1 (BILANCIA FARINA)

EMISSIONE N. E18 – SILOS 2 (BILANCIA FARINA)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	250	Nmc/h
Altezza minima	piano di campagna	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall’effettuazione dei controlli analitici alle emissioni, che sono sostituiti dall’installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto n. 3**.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. E19 – SILOS 3 (BILANCIA FARINA)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	200	Nmc/h
Altezza minima	piano di campagna	
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto n. 3**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. E20 – SILOS (CENTRALINA DI DEPOLVERAZIONE)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	700	Nmc/h
Altezza minima	2	m
Durata	2	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

La Ditta è tenuta al rispetto del valore limite di emissione sopraindicato ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici alle emissioni, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento.

I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto n. 3**.

Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

EMISSIONE N. E21 - TAGLIO PANINI - LINEA 3 BIS

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	24	h/g

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

EMISSIONE N. E23 - ESTRATTORE FORNO LINEA 3 BIS

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	Di emergenza	

Non si prescrivono limiti di emissione ed i relativi autocontrolli vista la tipologia di attività.

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E17, E18, E19 ed E20**.
4. Qualora vengano accertate situazioni di criticità derivanti dalle emissioni di sostanze odorigene delle attività di cottura di cui alla **emissioni E9 ed E10**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.